

- D.D.G. n. 4498



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

II DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977 recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO il D. Lgs. n. 42 del 22/01/04 recante il Codice dei BB.CC. e del Paesaggio e ss.mm. ed ii.;
- VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania nei confronti degli aventi diritto e la documentazione trasmessa dalla stessa Soprintendenza per l'emissione del provvedimento tutorio, ai sensi del citato D. Lgs. 42/04 e ss.mm.ed ii., sulla villa denominata **“Villa Chiarandà e il parco ad essa annesso”**, siti nel Comune di Caltagirone (Ct) in Via Parini n. 10;
- ACCERTATO che la villa sopra menzionata e l'annesso parco, il tutto individuato in catasto al F. M. n. 138 del Comune di Caltagirone (Ct) con part. nr. 818 (villa), partt. nn. 93, 94, 819 e 821 (parco), così come evidenziato con perimetrazione in colore rosso nell'allegata planimetria, per i motivi illustrati nell'allegata relazione tecnica rivestono interesse storico, artistico ed architettonico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 3, lett. a) e comma 4 lett. f) del menzionato D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e dell'art. 2 della L.R. n. 80 dell'1.08.1977 in quanto costituiscono, la villa, preziosa testimonianza dell'architettura rurale contestuale all'espansione urbana avvenuta a cavallo dei secoli XIX e XX in direzione Sud-Ovest del Centro Storico di Caltagirone e, il parco, pregevole esempio di giardino in stile inglese;
- RITENUTO che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al D. Lgs. nr. 42/04 e della L.R. n. 80/77 l'immobile sopra individuato e il parco annesso in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania;

DECRETA

- ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa e meglio illustrate nell'allegata relazione tecnica, la villa denominata **“Villa Chiarandà e il parco ad essa annesso”**, siti nel Comune di Caltagirone (Ct) in Via Parini n. 10, il tutto individuato in catasto al F.M. n. 138 del Comune di Caltagirone (Ct) con part. nr. 818 (villa), partt. nn. 93, 94, 819 e 821 (parco), così come evidenziato con perimetrazione in colore rosso nell'allegata planimetria, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004 e ss. mm.ed ii., sono dichiarati di interesse storico, artistico, architettonico particolarmente importante, in quanto individuati fra i beni elencati all'art. 10, comma 3, lett. a) e comma 4 lett. f) del D.Lgs. medesimo ed

all'art. 2 della L.R. nr. 80/77, e restano pertanto sottoposti a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predetti leggi.

- ART. 2) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo dei beni di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 42/04, è fatto divieto di distruggerli, danneggiarli o adibirli ad usi non compatibili con il loro carattere storico artistico ed architettonico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. Gli stessi non potranno essere demoliti, modificati o restaurati senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 21 del D. Lgs. medesimo. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali ai beni sottoposti a tutela, purchè ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 42/04.
- ART. 3) Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato Codice.
- ART. 4) La relazione tecnica, la planimetria catastale con l'evidenziazione dell'estensione dei beni, l'elenco ditte proprietarie e la documentazione fotografica fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 15 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004, sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso il competente Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al Comune di Caltagirone (Ct), al Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
- ART. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21
- ART. 6) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della legge n. 1034 del 6.12.1971 nonché ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

PALERMO, li 13 ottobre 2016

IL DIRIGENTE GENERALE
Gaetano Pennino
f.to

